



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

Adunanza del 18 luglio 2024

Azienda speciale "I MILLEFIORI"

Novellara (RE)

Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come

novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n.135/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2023;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 25/SSRRCO/QMIG/2023;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/QMIG/2024;

VISTA la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 concernente l'approvazione delle *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*;

VISTA la propria deliberazione n. 201/2023/INPR del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTO il Decreto presidenziale n. 4/2024 del 19 gennaio 2024, di riparto per l'anno 2024 delle attività del controllo per magistrati e funzionari della Sezione di controllo;

VISTA la richiesta di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 7 giugno 2024 dell'Azienda speciale "I MILLEFIORI", con sede nel comune di Novellara (RE) avente ad oggetto *"adesione alla società a totale partecipazione pubblica Lepida scpa e acquisto di un'azione del valore nominale di € 1.000,00"* trasmessa dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e acquisita al protocollo con numero SC_ER-0002953 del 3 luglio 2024;

VISTO il Decreto presidenziale n. 34/2024 del 3 luglio 2024, con il quale è stato disposto che il Consigliere dott. Tiziano Tessaro riferisca in ordine all'istanza ex art. 5 del TUSP trasmessa dall'Azienda speciale "I MILLEFIORI", di cui alla presente deliberazione;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata

per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Tiziano Tessaro;

RITENUTO IN FATTO

1. L'Azienda speciale "I MILLEFIORI", con sede nel comune di Novellara (RE) in data 1° luglio 2024 ha inviato, tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 7 giugno 2024, avente ad oggetto *avente ad oggetto "adesione alla società a totale partecipazione pubblica Lepida scpa e acquisto di un'azione del valore nominale di € 1.000,00"*, acquisita al protocollo con numero SC_ER-0002953 del 3 luglio 2024.

Con il suddetto atto amministrativo, il Consiglio di amministrazione ha deliberato:

- di approvare l'adesione in qualità di socio a LEPIDA ScpA (società consortile per azioni) attraverso l'acquisto di una quota societaria del valore di nominale di € 1.000,00;
- di trasmettere l'atto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21**bis** della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna completata dell'ulteriore documentazione richiesta;
- di autorizzare il Direttore agli adempimenti conseguenti per l'acquisizione della partecipazione societaria;
- di dichiarare di aver verificato che l'Organo collegiale deliberante ed il Direttore, istruttore della proposta di deliberazione, sono in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6**bis** della L. 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'Ente istante trasmette, pertanto, alla Sezione ai fini della pronuncia ex art. 5 del TUSP. la seguente documentazione:

- nota di trasmissione a firma del Direttore;
- delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 7 giugno 2024 registrata nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni;
- questionario di cui alla delibera della Sezione n. 32/2023/INPR *"indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"* compilato limitatamente ai quesiti contrassegnati dalle lettere "A – parametro da verificare (tipologia, vincolo di scopo e di attività)", B *"Parametro da verificare convenienza economica e sostenibilità finanziaria"*, C *"Parametro da verificare sostenibilità finanziaria"* ed E

"Parametro da verificare (art. 20 Tusp)".

3. Da apposita verifica svolta tramite la consultazione della banca dati delle Camere di commercio alla data dell'8 luglio 2024, emerge la circostanza che l'Azienda Speciale "I MILLEFIORI" non risulta presente nella compagine societaria di Lepida ScpA.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione *"all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"* (cfr. art. 5, c. 3) e che *"Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"* (cfr. art. 5, c. 4).

1.2. La modifica all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;

b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione: i) per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; ii) per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; iii) per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);

c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:

"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento" (cfr. art. 5, c. 3);

d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3):

d1) I c. 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4; **b)** alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e **c)** della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

d2) Il c. 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con

i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.3. L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, *"trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento"* (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Pertanto, *"la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P., [le cui norme configurano] parametri interposti [di coordinamento finanziario ex art. 117, c. 3, Cost.] sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione"* (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del diritto).

1.4. Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all'art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla Legge n. 118/2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 (*"l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*).

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*: all'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che *"5. L'Ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20 [1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui*

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.], delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

2. Istanza pervenuta alla Sezione

2.1. Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., sull'atto di acquisto di una partecipazione nella società Lepida ScpA, da parte dell'Azienda Speciale "I MILLEFIORI" con sede nel comune di Novellara (RE).

2.2. In base al richiamato art. 5 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli art.li 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2.3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

2.4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*". Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni;

decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

2.5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv)** compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v)** assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.6. Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

2.7. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia "*in tutto o in parte negativo*", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).

2.8 Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)*", mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del

“controllo”, fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell’applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all’organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall’Ente, ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all’Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell’amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall’art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): *“necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 [del T.U.S.P.], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”,* nonché *“della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.*

2.9. È pertanto alla luce dell’inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l’atto trasmesso dall’Azienda Speciale “I MILLEFIORI”, ai sensi dell’art. 5 del T.U.S.P., procedendo all’esame del rispetto, da parte dell’amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l’atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell’adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

3. Competenza alla pronuncia

3.1. In punto di competenza e in considerazione della circostanza che l’art. 5 c. 4 del T.U.S.P. dispone al riguardo (*“Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo*

sugli enti medesimi”), si richiama di seguito il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo, reso in sede nomofilattica, emesso al fine di delimitarne, appunto, il perimetro competenziale.

3.2. Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l’Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 ritenendo che *“1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall’art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un’operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell’ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un’unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell’indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...]”*.

3.3. Ciò premesso e rappresentato, in base all’art. 5, c. 4, del T.U.S.P. (*“per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo”*), si ritiene che sussista la competenza di questa Sezione a deliberare al riguardo.

4. Ammissibilità soggettiva

4.1. L’art. 5 nella parte in cui prevede che al c. 1 *“[...] l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche [...], al c. 3 che “L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti [...]”* indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola ovvero sia le amministrazioni pubbliche che ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. a), del medesimo decreto e cioè *“le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”*.

4.2. Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del T.U.S.P. impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2"*. Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo.

4.3. Natura giuridica dell'Ente istante

4.3.1 La Sezione, preliminarmente all'esame nel merito dell'istanza pervenuta, è chiamata a valutare l'ammissibilità dell'istanza da un punto di vista soggettivo. A tal fine è indispensabile valutare la natura giuridica dell'Ente e se esso sia ascrivibile alla nozione di pubblica amministrazione come definita dal TUSP.

L'art. 2 del medesimo decreto legislativo rubricato "definizioni" al c. 1 dispone che *"[...] si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale; [...]"*.

4.3.2. L'Ente istante è un'Azienda speciale costituita (come emerge dall'atto costitutivo, reperito nel proprio sito istituzionale alla sezione amministrazione trasparente), dal Comune di Novellara ai sensi dell'art. 114 del TUEL in forza della Delibera del consiglio Comunale n. 29 del 10 maggio 2018 e dell'articolo 77 dello Statuto comunale

L'Azienda, denominata "Azienda Speciale I Millefiori", persegue il fine di salvaguardare e promuovere lo sviluppo sociale ed educativo della comunità locale, oltre che la prevenzione ed il superamento del disagio sociale in ogni sua forma, garantendo l'unitarietà e l'organicità degli interventi nell'ambito degli indirizzi generali espressi dall'Amministrazione Comunale.

All'art. 1 c.2 dello Statuto dell'Azienda viene indicato che *"Il Comune di Novellara costituisce l'Azienda Speciale come proprio ente strumentale, dotato di personalità giuridica, allo scopo di perseguire il generale interesse della comunità che rappresenta"*.

L'art. 2 del medesimo Statuto rubricato "ordinamento" dispone che *"1. L'Azienda Speciale è ente strumentale multiservizi del Comune di Novellara, dotato di personalità giuridica, di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile ed assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge, e quelle attribuite dal Comune di Novellara. 2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati, nell'ambito dei principi di legge che regolano il funzionamento degli enti locali, dallo Statuto comunale, nonché dal presente Statuto e dai propri Regolamenti"*.

L'art. 114 del TUEL prevede che *"1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. [...] 4. L'azienda [conforma la propria] attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed [ha] l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, [...]"*.

4.3.3. Orbene, alla luce delle coordinate normative sopra esposte, il Collegio ritiene prioritaria la soluzione del problema inerente la natura delle Aziende pubbliche speciali degli enti territoriali costituite ai sensi dell'art. 114 del TUEL: problema che *"ha ricevuto - e continua a ricevere - soluzioni anche molto differenziate [...] dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e dei giudici speciali di volta in volta coinvolti"* (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 17/07/2018) 09/08/2018, n. 20684).

E' noto che *"l'azienda in esame abbia cessato, con la riforma del 1990, di essere una "azienda organo" (come sostanzialmente si definiva l'azienda municipalizzata), per assumere quell'alterità soggettiva esaltata dal conferimento di personalità giuridica autonoma e della qualifica di ente, come pure dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese": cionondimeno , " non può disconoscersi la rilevante persistenza di importanti connotati pubblicistici, che impedisce una piena o perfetta assimilazione agli imprenditori privati"*. (Cass. SS. UU. n. 20684/2018).

In altri termini, *"nel senso della persistenza della connotazione di ente pubblico marcatamente non economico si colloca una prima serie di interventi della giurisprudenza. [...] Già Cass. 16/07/2005, n. 15105, ha rimarcato [...] che 'le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, istituiti per l'esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e destinati a rimanere in vita fino a quando permanga la relativa scelta; nonostante il riconoscimento, per ragioni funzionali, della personalità giuridica e della capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine, costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale, [...]'*. E, sulla stessa linea, sia pure senza peculiari approfondimenti, Cass. Sez. U. 20/06/2006, n. 14101, ha sostanzialmente identificato con gli enti territoriali le aziende speciali, qualificate (richiamando Cons. Stato n. 4586/01, su cui v. infra, nonché Cons. Stato n. 2735/01) come enti strumentali dei Comuni, ai fini

dell'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti di quelle". Cass. SS. UU. n. 20684/2018).

Invero, anche "la stessa Corte costituzionale ha rilevato come l'azienda speciale finisca col confondersi con l'organizzazione dell'ente locale (Corte cost. 12/02/1996, n. 28, sia pure ai fini della verifica della legittimità della delega dei poteri sanzionatori - nella specie, regionali - ai dirigenti dell'azienda), in quanto elemento costitutivo del sistema di amministrazione che fa capo all'ente territoriale; e rimarcato (sia pure ai fini del controllo della legittimità dell'ingerenza dello Stato nella relativa organizzazione) che l'azienda speciale è ente di diritto pubblico strumentale dell'ente locale territoriale (Corte cost. 23/07/2013, n. 228)". (Cass. SS. UU. n. 20684/2018).

4.3.4. *Al contrario, "Nell'opposto senso dell'equiparazione delle aziende speciali agli enti pubblici economici si è - subito dopo l'introduzione della previsione normativa nel 1990, in riforma del vetusto predecessore dell'azienda municipalizzata - mossa altra e consistente parte della dottrina, che ha concluso per il carattere recessivo della strumentalità quale connotato delle aziende speciali. [...] Nel medesimo senso si colgono peraltro ulteriori valutazioni di [...] Sezioni Unite, [...], a cominciare dall'affermazione (Cass. Sez. U. 15/12/1997, n. 12654, ripresa da Corte conti, sez. aut., 15/01/2014, n. 2) che 'il passaggio dall'azienda municipalizzata all'azienda speciale,... non è un evento neutrale ai fini ricostruttivi, in quanto la L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32 conferendo all'azienda speciale la personalità giuridica e informandone l'attività a criteri di economicità, da un lato, rappresenta "evoluzione e perfezionamento della precedente disciplina come espressione di una tendenza alla privatizzazione dei servizi ovvero all'adozione dei metodi tipici dell' imprenditorialità privata", dall'altro, rimarca la connotazione dell'azienda speciale quale ente pubblico economico, giungendo ad accostarla, "nell'organizzazione ad impresa e nella funzione, alla società per azioni, da cui differisce essenzialmente nella componente soggettiva'. [...] Ancora, si è concluso che (Cass. Sez. U. 07/03/2001, n. 96), 'anche prima del nuovo ordinamento delle autonomie locali, le aziende municipalizzate costituivano una struttura dotata di una propria autonomia organizzativa distinta da quella pubblicistica del Comune, che svolgevano la loro attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali sì da essere equiparate agli enti pubblici economici". (Cass. SS. UU. n. 20684/2018).*

4.3.5. Una recente posizione interpretativa rimarca la natura di Ente pubblico economico alle Aziende Speciali ex art. 114 del TUEL, *"costituite per la gestione di servizi pubblici locali e con le caratteristiche sopra delineate (ex multis Cons. Stato n. 641/2014, sulla base di precedenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01), ossia degli enti (come indicato dalla dottrina) titolari di impresa e che agiscono con gli strumenti di diritto comune": "sotto il profilo sostanziale (...) le aziende speciali, così come le società in house, come ... affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n. 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall'ente pubblico [...]". Di talché "le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l'ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistici (...)» (Cons. di Stato del 20 febbraio 2014 n. 820; ...)» (in tal senso Anac, parere sulla normativa AG30/2015/AC)". (parere emesso da ANAC ad oggetto "Azienda Speciale – gestione farmacie comunali e servizi sociali – affidamento - richiesta di parere. FUNZ CONS 27/2023)*

4.3.6 L'Ente istante rappresenta esplicitamente la propria natura di ente pubblico economico nella documentazione prodotta a questa Sezione: in particolare, nella deliberazione n. 13 del 6 giugno 2024 si sottolinea il riferimento agli "artt. 4 e 5 del D.Lgs. n° 175/2016 (TUSP) che dispongono finalità e procedure per l'acquisizione di partecipazioni in società da parte di pubbliche amministrazioni ed enti quali gli enti pubblici economici, come l'Azienda Speciale I Millefiori".

All'art. 36 c. 6 dello Statuto dell'Azienda speciale viene indicato che "Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alla normativa 18 generale vigente in materia, avendo riguardo alla natura di ente strumentale del Comune che riveste l'Azienda speciale, alla necessità di raccordo con i sistemi di contabilità a cui sono tenuti gli enti locali ed alla natura di ente pubblico economico che medesima".

4.4. Qualunque sia l'opzione interpretativa prescelta circa la natura giuridica dell'azienda speciale, non vi è dubbio alcuno circa la sua riconducibilità al novero soggettivo delle amministrazioni pubbliche legittimate a presenta istanza ex art. 5 del TUSP, come definite all'art. 2 c.1 lett. a) del TUSP ("le amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"). Pertanto, il Collegio esprimere giudizio favorevole circa l'ammissibilità soggettiva dell'istanza presentata dall'Azienda speciale "I Millefiori".

4.5. Sul piano invece della legittimazione, nel caso di specie, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione (deliberazione n. 13 del 7 giugno 2024), in linea con quanto previsto dalla lettera d) del c. 1 dell'art. 7 (*1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: [...] d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche; [...]*).

5. Ammissibilità oggettiva

5.1. L'art. 5 c. 1 del T.U.S.P. prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto *"la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale"*.

5.2. Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, è opportuno evidenziare che *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c. 3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"* (Sezioni riunite in sede di controllo delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022), bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta o indiretta.

5.3. Il caso di specie concerne l'acquisizione, da parte dell'Azienda Speciale "I Millefiori", della partecipazione societaria in una società già costituita. Sicché, per quanto esposto, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'ammissibilità oggettiva in parola: l'Ente con la sottoscrizione della partecipazione societaria acquisisce, altresì, la posizione di socio che rappresenta il criterio dirimente per l'ammissibilità oggettiva (SS.RR.CO. 19/2022).

6. Merito

6.1. Nel merito, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta formulata ai

sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. in rapporto alla menzionata disciplina di riferimento.

6.2. Con riguardo alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13/2024, l'Ente sembra offrire dimostrazione circa il rispetto dei cinque parametri sopra ricordati introdotti a seguito della modifica del medesimo art. 5 del T.U.S.P., quali:

- a) la necessità dell'acquisizione della partecipazione societaria per il perseguimento delle istituzionali di cui all'art. 4;
- b) la sua convenienza economica;
- c) la sua sostenibilità finanziaria (in senso oggettivo e soggettivo);
- d) la rispondenza dell'operazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- e) la coerenza dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

6.3 La Sezione, nella propria attività istruttoria volta all'emissione della presente pronuncia, ha tenuto debitamente conto dei suddetti elementi informativi offerti dall'istante alla luce anche delle *"indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, fornite dalla Sezione con delibera n. 32/2023/INPR.

Inoltre, la Sezione uniforma la propria attività di controllo al seguente principio di orientamento generale definito dalle Sezioni Riunite con la già citata delibera n. 16/2022/QMIG *"Nell'esame previsto dall'art. 5, c. 3, del T.U.S.P. sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione"*.

Giova precisare, al riguardo, che con la medesima suddetta deliberazione le Sezioni riunite rilevano che *"le valutazioni circa 'la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria' dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica"*

dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti. Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni, [...]”.

6.4 Orbene, compete all'amministrazione istante ogni valutazione circa la rispondenza della scelta effettuata ai parametri individuati dal legislatore nell'art. 5 del T.U.S.P., mentre alla Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi ai sensi del medesimo art. 5, spetta un sindacato successivo sulla base della motivazione analitica addotta dall'Ente (che costituisce per essa un onere inderogabile).

Si rappresentano di seguito le diverse questioni che la verifica della Sezione ha toccato.

6.5 Società Lepida ScpA

6.5.1 Lepida ScpA è una società *in house* delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale e ha il compito di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di sviluppo della Società dell'Informazione (Agenda Digitale).

In particolare, Lepida ScpA è strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei propri Soci, in coerenza con quanto previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e Locale, nel Piano pluriennale ICT SSR, nel Piano Sociale e Sanitario e nel rispetto di quanto indicato negli eventuali piani di *governance* dei Soci (cfr. delib. della Sezione n. 105/2022/PARI).

Da apposita verifica svolta tramite la banca dati messa a disposizione dal sistema dalle Camere di commercio italiane si evince che il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato ammonta ad 69.881.000,00 euro. Medesimo valore riferito al Capitale sociale si evince dall'esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

La Regione Emilia-Romagna con nota acquisita agli atti con prot. n. SC_ER 0001632 del 24 aprile 2023, nel contesto di un altro controllo intestato alla Sezione, ha segnalato in riferimento alla società in argomento che *“La compagine societaria di Lepida s.c.p.a. al 31/12/2022 era composta da 448 soci, al netto delle azioni proprie detenute dalla società. Nel 2023 si è registrata l'adesione dell'Unione dei comuni delle terre del Delta, portando l'attuale numero dei soci a 449”.*

Nel verbale di cui all'Assemblea ordinaria dei soci del 19 dicembre 2023¹ e in particolare nella trattazione di cui al punto di discussione concernente il Piano Industriale 2024-2026 emerge la circostanza che la compagine societaria dell'organismo in parole si compone di n. 451 soci.

La società è stata oggetto di una complessa operazione societaria. In particolare, l'operazione ha comportato la fusione per incorporazione della società Cup 2000 S.c.p.a. nella Lepida S.p.A., con la contestuale trasformazione eterogenea di quest'ultima in S.c.p.A. ex art. 2500 *septies* c.c., formalizzata con l'atto notarile del 19 dicembre 2018 e decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Con L. R. 27 dicembre 2018, n. 24 è stata modificata la L. R. n. 11/2004, che all'art. 6, c. 6 prevede che: *"Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'art. 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci"*.

Lo statuto societario (art. 4 punto 4.6) prevede che i soci congiuntamente tra di loro esercitino sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi attraverso il "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" (CPI) istituito e disciplinato dalla "convenzione quadro", nella quale sono regolamentati i termini e le modalità di esercizio del controllo in parola. Il medesimo articolo statutario al successivo punto 4.7 prevede che la sede del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento, nonché che ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal CPI. Inoltre, l'articolo in questione al punto 4.8 prevede che le deliberazioni del CPI devono essere recepite dagli organi della società. Nel caso in cui questi ultimi deliberino in senso difforme dal CPI sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale.

6.5.2 La Sezione ravvisa, nella fattispecie, un elemento distonico rispetto al modello di controllo analogo: in sostanza, quest'ultimo, presuppone un controllo alle *"decisioni fondamentali del soggetto controllato ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell'attività della società in house, per*

¹ Consultabile nel sito istituzionale web della società in parola.

tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano" (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 567/2024).

Al contrario, lo Statuto consente agli organi sociali nella loro attività decisionale di discostarsi dalle scelte assunte dai Soci in seno al CPI semplicemente motivando "specificatamente", peraltro non limitando tale possibilità alle decisioni che esulano da quelle fondamentali, come poc'anzi delineate. Circostanza, quest'ultima, che potrebbe frustrare uno dei presupposti necessari e ineludibili (individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea a partire dalla nota sentenza Teckal del 18 novembre 1999) al fine di effettuare legittimamente gli affidamenti diretti alle *in house* ovvero sia il controllo analogo esercitato anche dai Soci con quote c.d. "pulviscolari".

L'adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione della Convenzione-quadro che non viene peraltro modificata (art.3, punto3 della convenzione medesima). A riprova di ciò la circostanza che ai sensi dell'art. 3 punto 4, il venir meno della qualità di socio comporta l'automatico recesso dalla Convenzione-quadro. All'esito di ciò il nuovo socio, anche se non firmatario *ab origine* della Convenzione ovvero sia nel momento della definizione e conclusione dell'atto parasociale negoziale, acquisisce la titolarità dei diritti e degli obblighi in essa regolamentati al pari dei primi sottoscrittori.

6.5.3 La compagine societaria

Con riferimento ai soggetti che possono afferire alla compagine societaria l'art. 6 dello Statuto societario indica che ai sensi dell'art. 10 c. 4 della L. R. n. 11/2004 la partecipazione al capitale della società è riservata ad enti pubblici.

In effetti l'art. 10 c. 4 della L.R. n. 11/2004 prevede che alla società possono partecipare altri enti pubblici.

Nella deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13/2024, l'Ente istante, dopo aver indicato la suddetta disposizione della legge regionale, nel percorso motivazionale palesa la circostanza di avere trasmesso alla società la richiesta di entrare nella compagine societaria e che Lepida avrebbe comunicato non nota prot. n. 689 del 2 aprile 2024 "*l'avvallo del Comitato Permanente di indirizzo e Coordinamento degli enti (CPI) [...] all'ingresso in società*".

6.5.4 Lo schema di Convenzione quadro per il controllo analogo congiunto della società, precedentemente approvato dall'Assemblea dei soci di Lepida S.p.A. (*ante* trasformazione eterogenea), il 20 dicembre 2018, è stato formalizzato con delibera di Giunta regionale n. 130 del 28 gennaio 2019: la Regione con l'approvazione dello schema di Convenzione quadro per il controllo analogo congiunto della società in *house providing* Lepida S.c.p.A., ne ha formalizzato le

modalità e le regole di svolgimento assegnandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento".

In particolare, il CPI rappresenta la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo ed è composto da 31 membri in rappresentanza dei soci e il potere di nomina del Presidente attribuito alla Regione.

Dall'esame del già citato verbale dell'Assemblea dei soci del 19 dicembre 2023 emerge la circostanza che, considerato il fatto che la Convenzione quadro sarebbe scaduta in data 31 gennaio 2024, veniva presentato ai soci il nuovo modello di atto convenzionale con durata quinquennale approvato dal CPI in data 23 novembre 2023. Nel medesimo verbale viene indicato che la Convenzione, la quale impegna tutti i soci di Lepida che l'hanno sottoscritta, sarebbe entrata in vigore entro la data del 31 gennaio 2024.

La Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 36 del 15 gennaio 2024 ha approvato la Convenzione quadro per il controllo analogo congiunto della società *in house providing* Lepida.

6.5.5 Alla data del 9 luglio 2024 non è stato possibile reperire presso la banca dati di Infocamere il Bilancio di esercizio 2023: la Sezione con riferimento ad un altro controllo ad essa intestato dalla normativa vigente ha acquisito agli atti (prot. n. SC_ER 0002971 del 4 luglio 2024) il bilancio suddetto.

Nella nota integrativa al bilancio d'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023 di Lepida ScpA viene segnalato che *"La società ha prestato la propria attività per oltre l'80% nei confronti dei propri soci. A tal fine si precisa che in riferimento al proprio portafoglio clienti Lepida ha operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza. Infatti il Valore della produzione è riferibile per circa il 42,62% a compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna, per circa il 48,66% agli altri soci, mentre il restante 8,82% è imputabile a soggetti terzi"*.

Si rappresentano di seguito i risultati di esercizio della società negli anni 2018-2023.

Tavola n. 1

Lepida scpa risultati di esercizio						
(valori in euro)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato di esercizio	538.915,00	88.539,00	61.229,00	536.895,00	283.704,00	226.156,00

Nella Relazione sulla gestione 2023, gli amministratori precisano che *“Anche nel 2023 Lepida in quanto società consortile, per statuto ha operato in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i Soci, stabilendo l’obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante congruaggio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate”*.

6.6 Onere di motivazione: parametro “necessità” della società per il perseguimento delle finalità istituzionali. Vincoli tipologici (art. 3 T.U.S.P.) e finalistici (art. 4 T.U.S.P.)

6.6.1 Vincoli tipologici

Lepida ScpA. ha natura di società consortile per azioni: pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l’art. 3 del T.U.S.P. dispone che queste ultime *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Ciò rappresentato, la Sezione ritiene assolto il vincolo tipologico previsto dal legislatore, poiché la partecipazione attiene ad una società consortile già costituita nella forma di società per azione partecipata da enti pubblici.

6.6.2 Vincoli finalistici

6.6.2.1 Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono inoltre assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell’art. 4 del T.U.S.P.: quello generale “di scopo” di cui al c. 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali (*“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*) e quello “di attività”, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.

Giova precisare, al riguardo, che il vincolo di attività segue quello di scopo: occorre che sia rispettato *in primis* il secondo (vincolo di scopo) poi, a seguire, il primo (vincolo di attività). A riprova il fatto che l’art. 2, c. 2 del T.U.S.P. dispone che *“Nei limiti di cui al c. 1 [vincolo di scopo] le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate [...]”*.

Affinché l'Ente possa affidare legittimamente i servizi in questione alla società *in house* Lepida ScpA occorre che siano assolte le disposizioni normative in tema dettate dalla legislazione vigente.

In particolare, l'art. 16, c. 1, del TUEL dispone che *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*.

Il T.U.S.P. definisce il controllo analogo congiunto come *"la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. [...]"*.

6.6.2.2 Controllo analogo congiunto per il tramite del CPI

Sulla base delle informazioni acquisite in riferimento ad un altro controllo intestato alla Corte dei conti e dall'esame del patto parasociale (*rectius*, *Convenzione-quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "LEPIDA S.c.p.A."*), la Sezione è in grado di evincere le modalità concrete mediante le quali un soggetto che detiene una partecipazione pulviscolare, come nella fattispecie posta all'attenzione del Collegio, riesca ad esercitare un controllo analogo, congiunto, a quello esercitato sui propri servizi.

È noto al riguardo *"come una partecipazione "pulviscolare" sia in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi potenzialmente contrastanti. Tuttavia, [...] i soci pubblici ben possono sopperire a detta debolezza stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra loro, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata" (cfr Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578).[...] Per cui, in difetto di una prova contraria, la mera prospettazione del carattere "pulviscolare" della partecipazione non è in grado di incidere sulla tenuta e validità del modello in house concretamente adoperato"*. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 22 ottobre 2021 n. 7093)

6.6.2.3 Ciò premesso, le parti di interesse ai fini che qui interessano e per il concreto esercizio del controllo si evincono dalla Convenzione quadro che come indicato poc'anzi risulta essere stata approvata dalla Giunta regionale nella versione vigente con deliberazione n. 36/2024.

In particolare, rilevano al riguardo le seguenti parti:

- *"Premesso che la presente convenzione viene sottoscritta tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida s.c.p.a, quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto";*
- *Art. 1 rubricato "finalità", "I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida S.c.p.a. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle leggi regionali 11/2004 e 1/2018. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida S.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.";*
- *Art. 2 rubricato "oggetto della convenzione", "La presente Convenzione disciplina: a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida S.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci; b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida S.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento";*
- *Art. 5 rubricato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento' e modalità di esercizio del controllo congiunto", "1. I soci, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida S.c.p.a. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, dal D.Lgs. 36/2023, delle leggi regionali dell'Emilia-Romagna 11/2004 e 1/2018, dallo Statuto e dalla presente convenzione-quadro, mediante un organismo di controllo, denominato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento", [...] 2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del*

controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.

3. Al Comitato spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni: - indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci; - indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società; - piano industriale; - meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse; - budget economico e patrimoniale; - piano degli investimenti finanziari; - piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili; - modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali; - relazione semestrale, congruaglio consortile e bilancio di esercizio; - modifica dello statuto; - programma di reclutamento di personale; - programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori; - criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci; - listini dei servizi offerti dalla Società; - criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi; - livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti; - ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente. [...] 6. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale";

- *Art. 6 rubricato "Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci", "I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di Ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti. 1. Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati: [...] - 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti; [...]. 4. Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato [...]".*

6.6.2.4 Alla luce delle circostanze sopra indicate, nonché di quanto indicato al precedente punto 6.5.2, la Sezione non può esimersi dal sottolineare il palese indebolimento del controllo analogo da parte delle amministrazioni socie nei confronti della Lepida, tale da suscitare non marginali perplessità sull'esistenza del requisito in esame: in particolare, se pur in concreto non pare essere stata fattivamente riscontrata la circostanza di una decisione del Consiglio di amministrazione adottata in modo difforme dall'indirizzo ricevuto dal CPI, in astratto l'evenienza potrebbe ugualmente realizzarsi poiché contemplata e ammessa dalla suddette previsione statutaria.

Inoltre, la Sezione non ignora che la struttura del controllo analogo congiunto come definita ed organizzata nella società Lepida, per il tramite del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, appare conforme alla disciplina vigente in materia e come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, contabile ed eurounitaria. Tuttavia, mentre in astratto il sistema pare vincere la suddetta presunzione, come da ultimo evidenziata dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa con la sent. 22 ottobre 2021 n. 7093² in punto di partecipazione cd "pulviscolare", in concreto, considerato che la compagine societaria è costituita da n. 451 Soci (in continua crescita), la situazione desta non poche perplessità circa il rispetto sostanziale del principio del controllo analogo da parte di tutti i soggetti giuridici – anche e soprattutto di quelli detentori di quota infinitesimale (cd. pulviscolare) - che compongono il capitale sociale, così come il loro necessario e continuo coordinamento, anche parasociale.

6.6.2.5. Dall'esame del Piano Industriale Triennale 2024-2026, pubblicato nel sito *internet* istituzionale di Lepida ScpA alla sezione "società trasparente", alla parte "criteri listini" del documento emerge la circostanza che *"Per concludere un contratto con Lepida occorre essere Soci e aver firmato la Convenzione sul controllo analogo ovvero essere un soggetto che opera per un Socio erogando per esso servizi strategici ovvero essere un Ente pubblico non Socio che ha necessità di utilizzare Lepida per le azioni strategiche sul territorio"*.

6.6.2.6. La Sezione prende atto delle informazioni acquisite e osserva come sia

² Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV che con la sent. 22 ottobre 2021 n. 7093, ha sottolineato come *"una partecipazione "pulviscolare" sia in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi potenzialmente contrastanti. Tuttavia, lo stesso Consiglio ha, al contempo, chiarito che i soci pubblici ben possono sopperire a detta debolezza stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra loro, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata (cfr Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578). [...] Per cui, in difetto di una prova contraria, la mera prospettazione del carattere "pulviscolare" della partecipazione non è in grado di incidere sulla tenuta e validità del modello in house concretamente adoperato.*

imprescindibile, ai fini del rispetto del vincolo di scopo (quindi dell'affidamento diretto dei servizi e della piena delineazione giuridica della forma dell' *in house providing*), che l'Ente istante, acquisita la partecipazione, proceda alle conseguenti formalità richieste dalla normativa vigente in materia, sottoscrivendo la "Convenzione-quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su 'LEPIDA s.c.p.a.'" espletando, pertanto, un controllo analogo congiunto ai fini dell'affidamento diretto dei servizi (operazione, quest'ultima, che delinea l'effettivo riscontro del c.d. vincolo di scopo).

In effetti, nella deliberazione consiliare n. 13/2024 l'Ente indica che "per il perfezionamento del controllo analogo congiunto con gli altri enti soci e dell'affidamento dei servizi in regime di "in house providing" è necessario procedere successivamente alla sottoscrizione della Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo di Lepida Scpa, che regola la composizione e il funzionamento del Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento degli enti soci".

6.6.2.7. In house providing: i Soci che compongono la compagine societaria

L'espressione "affidamento *in house*" indica la possibilità da parte della stazione appaltante di provvedere in proprio all'esecuzione di un servizio per mezzo di un soggetto che ha un legame molto stretto con essa. La disciplina delineata dal nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) definisce all'art. 3 c. 1 lett. e) dell'allegato I.1 l'affidamento *house* come un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato ricompresa nel disposto dell'art. 2, c. 1, lett. o), del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 175/2016, e alle condizioni rispettivamente indicate dall'art. 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'art. 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea tra il socio pubblico controllante e la società controllata sussiste una relazione interorganica e non intersoggettiva, di guisa che l'affidamento diretto ad una società *in house* è consentito a condizione che la stessa non sia terza rispetto all'ente affidante, ma si configuri alla stessa stregua di una sua articolazione interna (v. *ex multis*, Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 febbraio 2020 cause C-89/19 e C- 91/19).

Occorre però che siano rispettati precisi requisiti: a) l'amministrazione

aggiudicatrice deve svolgere sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello vigente sui propri servizi, esercitando, dunque, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative; b) oltre l'80 per cento delle attività del soggetto affidatario deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nel soggetto affidatario non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione privata ammesse dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati europei.

Orbene, delineate le stringenti condizioni affinché si possa procedere ad un affidamento diretto *in house providing*, il Collegio non può esimersi dal verificare la conformità a norma dell'ingresso dell'istante nella compagine societaria con il requisito dell'assenza di capitale privati in conformità dei trattati europei. Più precisamente, l'analisi della Sezione si incentra sul rapporto intercorrente fra la natura giuridica dell'Azienda speciale e il suddetto criterio.

In primis, occorre analizzare le espressioni letterali utilizzate sia dal legislatore europeo nelle direttive del 2014 che da quello nazionale nel Nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Come indicato in precedenza, l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, prevede il rispetto di tre condizioni affinché un appalto pubblico possa essere aggiudicato non facendolo rientrare nell'ambito di propria applicazione: l'elemento strutturale del controllo analogo, l'elemento funzionale di almeno l'80 per cento dell'attività a favore dei soci e l'assenza di capitale privati nella persona giuridica che comportano controllo o potere di veto³.

L'art. 3 dell'allegato I.1 definisce "affidamento diretto": l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, c. 1, lett. o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate

³ Crf art. 12 c. 1 "1. Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE.

Il c. 1 dell'art. 16 del TUSP dispone che "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata".

Ciò esposto, il Collegio osserva come le normative citate non indichino la natura di diritto pubblico o privato del soggetto giuridico afferente alla compagine societaria, ma si limitino a riferirsi alla dizione "capitali privati", ponendosi quindi su di un piano più sostanziale che formale, coerentemente con la matrice comunitaria della normativa da cui discende.

Orbene, l'Azienda speciale in parola è stata costituita ex art. 114 del TUEL dal Comune di Novellara come ente dotato di personalità giuridica allo scopo di perseguire il generale interesse della comunità che rappresenta (art. 1 c. 2 dello Statuto). Pertanto, essendo unico e pubblico il soggetto giuridico costituente, l'Azienda speciale istante risulta a capitale interamente pubblico.

6.6.3 Motivazione adottata all'istante

In punto di motivazione con riferimento al parametro della necessità, l'Ente nella deliberazione consiliare n. 13/2024 indica quanto di seguito.

"RITENUTO inoltre, come richiesto dalla deliberazione n. 32/2023, di dare evidenza del rispetto dei seguenti cinque parametri:

1) necessità dell'acquisizione della partecipazione societaria per il perseguimento del fine istituzionale: - l'evoluzione dei servizi gestionali, applicativi e di videosorveglianza urbana in uso sull'infrastruttura tecnologica dell'Azienda richiede l'utilizzo di una connettività ad elevata velocità e con capacità di trasmissione dati più elevate, non più gestibile attraverso la connettività attualmente in uso; - la Rete Lepida, una rete geografica pubblica, omogenea e unitaria, ad alta affidabilità e predisposta per 100 Gbps delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, è stata realizzata per garantire alle Pubbliche Amministrazioni la connettività a banda larga come il sistema di connettività più adeguato alle proprie necessità; DATO ATTO che le motivazioni per cui si ritiene opportuno e conveniente divenire socio di Lepida S.c.p.A. sono

così definite: a) *Miglioramento della Connettività*: diventare socio di Lepida S.c.p.A. consente all'Azienda Speciale "I Millefiori" di accedere a una connettività ad elevata velocità e a più elevate capacità di trasmissione dati, essenziali per l'evoluzione dei servizi gestionali e applicativi, nonché per la videosorveglianza urbana con riferimento particolare agli immobili in uso; b) *Affidabilità e Sicurezza*: la rete Lepida offre un'infrastruttura ad alta affidabilità, indispensabile per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi pubblici gestiti dal Comune e dall'Azienda Speciale. c) *Efficienza Economica*: diventare soci di Lepida S.c.p.A. comporta benefici economici a lungo termine, riducendo i costi di manutenzione e migliorando l'efficienza operativa delle infrastrutture di connettività. d) *Cooperazione e Sinergia*: essere parte di una rete pubblica come Lepida favorisce la cooperazione tra le diverse Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, promuovendo sinergie e condivisione di risorse e conoscenze. e) *Futuri Sviluppi Tecnologici*: Lepida S.c.p.A. è predisposta per supportare sviluppi tecnologici futuri, garantendo che l'Azienda Speciale "I Millefiori" possa beneficiare delle innovazioni e degli aggiornamenti tecnologici necessari per rimanere all'avanguardia".

Inoltre, sempre nella deliberazione n. 13/2024, l'Ente indica che ritiene "essenziale procedere con l'adesione a Lepida S.c.p.A. per garantire il miglioramento e l'ottimizzazione delle infrastrutture di connettività dell'Azienda Speciale "I Millefiori".

Passando all'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. A) "tipologia, vincolo di scopo e di attività", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rappresenta quanto segue.

Al quesito "**A.1** La partecipata oggetto di investimento rientra nei vincoli tipologici delle società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1 TUSP)?", l'Ente risponde affermativamente.

Al quesito "**A.2** La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 T.U.S.P.)", l'Ente risponde che "la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c.1 TUSP). Si rinvia allo Statuto pubblicato sul sito istituzionale di Lepida ScpA".

Al quesito **"A.3 La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto lo svolgimento delle attività sottoindicate?"**, l'Ente risponde affermativamente alle seguenti ipotesi:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

Al quesito **"A.4 a) In caso di società in house, la società ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra (art. 4 c.4 T.U.S.P.)? b) Salvo quanto previsto dall'art. 16 T.U.S.P., la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 T.U.S.P.)?"**, l'Ente risponde affermativamente ad entrambi i sottoquesiti.

Al quesito **"A.5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, la partecipata oggetto di investimento qualora ricadente nella fattispecie di cui all'art. 4 c. 2, lettera d) del T.U.S.P. e controllata da enti locali, ha rispettato il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società? Tale condizione non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. (art. 4 c. 5)"**, l'Ente risponde affermativamente.

La Sezione prende atto delle risposte fornite dall'Ente istante.

6.7 Onere di motivazione: parametro convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)

In riferimento al parametro di convenienza economica le Sezioni Riunite nella pronuncia n. 16/2022 rilevano come *"[...] lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi"*.

Inoltre, nel suddetto atto deliberativo le SSRR indicano che *"In ambito di*

costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del T.U.S.P. ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili".

In punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, in delibera consiliare n. 13/2024 l'istante, in riferimento al criterio in esame, evidenzia che *"l'acquisizione di una azione del valore nominale di € 1.000,00 per entrare nella compagine sociale risulta economicamente vantaggiosa in quanto il costo dei servizi resi da Lepida ai soci risulta significativamente più conveniente di quelli reperibili sul mercato"*.

Per l'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. B) "convenienza economica e sostenibilità finanziaria", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rinvia al successivo punto 6.9.

6.8 Onere di motivazione: parametro sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria" le Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*.

Sotto il primo versante (profilo di tipo oggettivo), la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un

adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa in cui si intende investire.

In particolare, con la suddetta pronuncia di orientamento le Sezioni riunite indicano come possano *"fornirsi primi orientamenti generali sullo scrutinio che le competenti sezioni della Corte dei conti sono chiamate ad esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 T.U.S.P., ferma restando poi l'esigenza che lo stesso trovi concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adequazione di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adequazione, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato"*.

Medesime considerazioni sono state pronunciate da questa Sezione nella già citata delibera n. 32/2023/INPR. In particolare, in questo ultimo atto deliberativo concernente *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016"*, la Sezione, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio

della richiesta formulata dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, ha messo a disposizione dell'amministrazione uno specifico questionario, nel quale i quesiti che attengono al parametro di cui in discernimento sono stati contrassegnati con la lettera "C" e sono in n. 10.

Nella deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13/2024 l'Ente in punto di sostenibilità finanziaria indica che *"sotto il profilo oggettivo, Lepida soddisfa i requisiti, i presupposti e gli indicatori prospettici che consentono di presupporre un risultato positivo ed equilibrio finanziario nel prossimo triennio;"*.

L'amministrazione istante procede alla compilazione dei suddetti 10 quesiti attinenti al criterio della sostenibilità finanziaria.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "C" si rappresenta quanto segue.

Quesito C.1

C.1. È stato redatto un business plan? In caso affermativo, il piano è stato asseverato? (Nel D. Lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rete è prevista un'asseverazione (art.14). Indicare in nota da parte di quali soggetti il Piano è stato asseverato. Quale organo ha approvato il Piano? Quale arco temporale interessa il Piano?)

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che *"La Società adotta un Piano Industriale Triennale. Si veda la sezione [...] Il Piano, presentato ed approvato al Consiglio di Amministrazione, dopo il vaglio del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento di Lepida, è approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci"*.

L'Ente istante non trasmette il Piano Industriale pluriennale della società: peraltro, la Sezione, svolgendo apposita attività istruttoria, ha comunque reperito nel sito *internet* istituzionale il nuovo Piano 2024-2026 datato 19 dicembre 2023, supplendo, pertanto, alle carenze informative dell'amministrazione istante.

Nel Piano Industriale Triennale 2024-2026 alla parte "introduzione" si evincono le seguenti informazioni:

- *"Il Piano Industriale della società Lepida è uno strumento pluriennale che definisce le strategie societarie, gli obiettivi, sintetizza la pianificazione delle attività e la relativa programmazione.*
- *Il Piano Industriale pluriennale mira a garantire le condizioni necessarie per permettere lo svolgimento efficace delle attività e il raggiungimento degli obiettivi.*
- *Il Piano Industriale mira ad evidenziare il ruolo di Lepida nella creazione*

di valore per i Soci, focalizza i punti di forza, evidenzia le sfide e le strategie da perseguire.

- Regione Emilia-Romagna (RER) è Socio di maggioranza per statuto e contribuisce attualmente in media al 45% della copertura dei costi delle Reti e dei Servizi.*
- Il Piano Industriale è revisionato anche in coerenza con le manovre economiche dei Soci.*
- Il Piano Industriale ha revisione annuale, predisposto dal CDA entro il 30 novembre, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre previa approvazione presso il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali (CPI).*
- Il Piano Industriale comprende i principali elementi relativi al piano di attività e al budget annuale.*
- Lepida è strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei propri Soci, in coerenza con quanto previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e Locale, nel Piano pluriennale ICT SSR, nel Piano Sociale e Sanitario e nel rispetto di quanto indicato negli eventuali piani di governance dei Soci.*
- Il Piano Industriale dettaglia le attività dei Dipartimenti, Divisioni e Progetti tecnici di Lepida”.*

Dal medesimo documento contabile alla parte “criteri listini” si evincono, fra le altre, le seguenti informazioni, utili a definire la modalità con la quale vengono definiti i costi a carico dei soci per i servizi:

- I criteri per la definizione dei listini e i listini stessi sono deliberati dal CPI.*
- Il costo industriale include gli ammortamenti degli asset necessari per l’arco di vita effettivo e del personale necessario valorizzato secondo il listino CPI di tale figura professionale.*
- Il listino si basa sul costo industriale e inserisce i costi generali certificati (dell'ordine del 10%).*
- Il criterio tipico è per popolazione effettiva o equivalente, ricavato dai valori più recenti pubblicati.*
- La popolazione considerata è quella pubblicata al momento della stipula del contratto e non viene aggiornata nel corso del contratto.*
- I Soci sovracomunali hanno profili di sconto definiti dal CPI.*
- Ogni Socio deve contrattualizzare almeno un punto di accesso alla rete*

geografica Lepida per poter fruire dei servizi.

- *In nessun caso il costo praticato può essere superiore al costo offerto dal mercato nel segmento PA.*
- *Per ogni servizio viene indicato dal CPI il costo complessivo pro capite.*
- *I contratti hanno, di norma, durata triennale.*
- *In caso di servizi acquisiti dal mercato non già ricompresi nel CDS RER o nei listini approvati dal CPI, Lepida opera una maggiorazione del 5% a copertura dei costi generali ovvero del 20% qualora vi siano azioni tecniche direttamente agite.*
- *In caso l'erogazione del servizio preveda costi ricorrenti questi sono ricaricati sui canoni.*
- *Per concludere un contratto con Lepida occorre essere Soci e aver firmato la Convenzione sul controllo analogo ovvero essere un soggetto che opera per un Socio erogando per esso servizi strategici ovvero essere un Ente pubblico non Socio che ha necessità di utilizzare Lepida per le azioni strategiche sul territorio.*

Quesito C.2

C.2. Secondo la previsione dell'evoluzione del business della società contenuto nel business plan, entro il terzo anno successivo alla data di acquisizione delle partecipazioni, la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)?

L'Ente istante risponde segnalando che "Sussistono tutte le condizioni, i presupposti di gestione e gli indicatori prospettici per ritenere che la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario".

Si rappresentano nelle tabelle che seguono i dati delle proiezioni di Conto economico che emergono rispettivamente dal Piano Industriale Triennale 2023-2025 e da quello 2024-2026, alla parte "Valorizzazione economica/finanziaria" del documento. Il confronto fra i valori rappresentati nelle due tavole può essere utile a fornire informazioni sulle stime effettuate in sede previsionale/programmatica dalla società avendo come riferimento due documenti di programmazione triennale.

Tavola n. 2

CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025
Ricavi	88.066.805,00	80.271.982,00	75.360.426,00
Costi operativi	-77.595.181,00	-68.882.393,00	-63.283.469,00
Reddito operativo lordo	10.471.624,00	11.389.589,00	12.076.957,00
Ammortamenti/accantonamenti	-10.287.073,00	-11.208.464,00	-11.973.708,00
Reddito operativo	184.552,00	181.125,00	103.249,00
Proventi e oneri finanziari	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Utile ante imposte	154.552,00	151.125,00	73.249,00
Imposte di esercizio (stima)	-44.290,00	-43.334,00	-21.606,00
Utile netto (stima)	110.262,00	107.791,00	51.642,00

Tavola n. 3

CONTO ECONOMICO	2024	2025	2026
Ricavi	93.615.992,00	82.148.603,00	75.171.650,00
Costi operativi	-81.761.699,00	-70.374.465,00	-65.524.417,00
Reddito operativo lordo	11.854.293,00	11.774.138,00	9.647.233,00
Ammortamenti/accantonamenti	-11.619.444,00	-11.527.938,00	-9.473.847,00
Reddito operativo	234.849,00	246.200,00	173.386,00
Proventi e oneri finanziari	-50.000,00	-30.000,00	-5.000,00
Utile ante imposte	184.849,00	216.200,00	168.386,00
Imposte di esercizio (stima)	-53.523,00	-61.490,00	-47.175,00
Utile netto (stima)	131.326,00	154.710,00	121.211,00

Nel Piano 2024-2026 nella parte discorsiva che precede la rappresentazione delle tavole coi valori suddetti la società indica che:

"1. Il valore dei ricavi per il triennio 2024-2026 registra un incremento rispetto ai risultati registrati nell'ultimo esercizio.

2. I ricavi nel piano si incrementano principalmente per effetto della prevista conclusione del Piano Scuole, per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali, per i nuovi servizi sul Fascicolo del Cittadino, per l'avvio a regime dei progetti Cup Unico, HPCPA Margherita e Digital Innovation Hub e per un incremento generale dei servizi sulla Rete Lepida e sui Datacenter.

3. L'ammontare dei ricavi è allineato ai costi di produzione diretti e indiretti, nell'ottica di perseguimento del pareggio di bilancio conforme alla natura consortile di Lepida.

4. La previsione potrà subire variazioni determinate: dagli esiti dei processi di riorganizzazione interna e dallo sviluppo di nuovi filoni progettuali; dall'avvio nel corso del triennio di nuovi servizi.

5. I ricavi sono definiti seguendo i criteri identificati per la formulazione dei listini:

5.1. per l'erogazione dei principali servizi, con listini approvati dal CPI, a copertura

dei costi diretti esterni ed a copertura del costo pieno medio aziendale del personale tecnico rispettivamente allocato e degli eventuali ammortamenti;

5.2. per l'erogazione dei servizi per i quali non è stato ancora approvato un listino, a sostanziale copertura dei costi stimati;

5.3. per le attività di sviluppo, sulla base della copertura dei costi esterni, del valore aggiunto apportato da Lepida in termini di Ricerca & Prototipi, di progettazione e delle attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e di project management.

6. L'ammortamento, oltre che per rinnovare l'immobilizzazione cui si riferisce, viene, di norma, utilizzato anche per migliorare ed espandere continuamente le prestazioni.

7. Nel piano i compiti affidati dagli enti soci rappresentano oltre l'80% dell'attività aziendale".

Dallo Stato patrimoniale previsionale 2023-2025 alla voce "debiti" si evincono i seguenti valori: anno 2023, 26.432.130 euro; anno 2024, 19.306.385 euro; anno 2025, 18.186.654 euro.

Dallo Stato patrimoniale previsionale 2024-2026 alla voce "debiti" si evincono i seguenti valori: anno 2024, 34.586.523 euro; anno 2025, 27.396.135 euro; anno 2026, 23.303.320 euro.

La Sezione non può esimersi dal rilevare l'oggettivo, elevato, incremento a livello previsionale dei valori di indebitamento, tali da far supporre, verosimilmente, che nel corso dell'anno 2023 siano maturate decisioni di indebitamento superiori a quelle ipotizzate in sede previsionale 2023-2025.

Dal Rendiconto finanziario previsionale 2023-2025 emergono i seguenti valori.

Tavola n. 4

RENDICONTO FINANZIARIO	2023	2024	2025
Disponibilità liquide a inizio esercizio	6.197.476,00	10.540.476,00	10.297.989,00
Disponibilità liquide a fine esercizio	10.540.476,00	10.297.989,00	13.999.780,00

Dal Rendiconto finanziario previsionale 2024-2026 emergono i seguenti valori.

Tavola n. 5

RENDICONTO FINANZIARIO	2024	2025	2026
Disponibilità liquide a inizio esercizio	13.513.005,00	13.498.948,00	15.925.945,00
Disponibilità liquide a fine esercizio	13.498.948,00	15.926.946,00	21.560.681,00

Quesito C.3

C.3. La partecipata oggetto di investimento ha predisposto specifici programmi di

valutazione del rischio di crisi aziendale ed è stata informata l'assemblea? (art. 6 c. 2 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che *"conformemente alla previsione di cui all'art. 6, c. 2 del T.U.S.P., Lepida ha predisposto apposita Relazione sul governo societario, approvata annualmente unitamente ai documenti di bilancio [...]"*.

L'Ente istante non trasmette la relazione sul governo societario 2023 ex art. 6 c. 4 del TUSP. Dall'esame del documento, reperito nel sito *internet* societario, emerge la circostanza che Lepida ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: analisi di indici e margini di bilancio; analisi prospettica attraverso indicatori; indicatori elaborati da Utilitalia relativi al TUSP, indici relativi al nuovo Codice di crisi di impresa (D. Lgs. n. 14/2019) e indici di allerta elaborati dal CNDCEC.

Per quanto concerne i primi (indici e margini di bilancio) l'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali;

considerando un arco di tempo storico quadriennale (l'esercizio 2023 e i tre precedenti) sulla base di diversi indici e margini di bilancio, fra i quali, Indice di indebitamento, Quoziente di indebitamento finanziario, Indice di disponibilità, Indice di copertura primario, Indice di tesoreria primario, R.O.E, R.O.I, R.O.S, R.O.A.

Per quanto concerne i secondi (indicatori prospettici) *"La Società individua quali indicatori specifici per l'analisi prospettica i dati riportati nel Piano Triennale approvato annualmente dalla Assemblea dei Soci. Tali indicatori riguardano: - Risultato d'esercizio atteso con soglia allerta <0; grado di copertura delle immobilizzazioni con sogli allerta a <25%; indice di indebitamento con soglia di allerta a 4; La Società monitora l'andamento previsto della gestione e dei flussi finanziari mediante la predisposizione annuale del budget e l'aggiornamento contestuale dei dati del piano triennale, sia da un punto di vista economico che finanziario"*.

Dalla relazione sul governo societario 2023 al punto 2.7 *"valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2023"*, la Società indica che è stata condotta la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, c. 2, D. Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo con le seguenti conclusioni *"I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere. In particolare risulta basso il rischio di crisi finanziaria così come emerge dalla lettura degli indici, sia in relazione alla natura dei clienti, Enti pubblici, e in relazione del rating della Società presso il sistema bancario, fermo restando quanto specificato sopra in merito all'indice di tesoreria primario. Deve essere pertanto mantenuto un focus di attenzione sul cash flow, anche mediante un sollecito di attenzione verso gli Enti Soci relativamente al rispetto delle scadenze di pagamento e di autorizzazione all'emissione fatture. Risulta basso il rischio economico, stante la struttura produttiva e il portafoglio clienti e attività della Società. La lettura degli indici di bilancio della Società evidenzia la capacità della gestione operativa di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati. Il 2023 ha visto la continuità delle attività aziendali previste da piano industriale in particolare in ambito sicurezza e servizi datacenter e l'avvio delle attività PNRR. La gestione dei rapporti di lavoro prosegue senza impatti negativi sulle modalità organizzative e consolida la modalità lavorativa in smart working. In questa sede non si rilevano problematiche relative a valutazioni di continuità aziendale"*.

Quesito C.4

C.4. La partecipata oggetto di investimento ha raggiunto il pareggio economico o un risultato netto positivo una volta almeno negli ultimi tre anni? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde affermativamente e segnala che *"la Società ha sempre conseguito un risultato utile, anche nell'ultimo triennio"*.

Quesito C.5

C.5. La partecipata oggetto di investimento ha mantenuto o conseguito nel triennio precedente l'investimento un equilibrio finanziario? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde affermativamente e segnala che *"la società ha mantenuto un equilibrio finanziario nel triennio precedente l'investimento"*.

Si rappresentano di seguito i risultati di esercizio dell'ultimo triennio (2021-2023).

Tavola n. 6

Lepida scpa risultati di esercizio			
(valori in euro)			
	2021	2022	2023
Risultato di esercizio	536.895,00	283.704,00	226.156,00

Si rappresentano nella tavola che segue i valori delle voci "Valore della produzione", "Costi della produzione" e "Differenza fra Valore e Costi della produzione" riferiti agli esercizi 2019-2023 come desunti dai Bilanci societari reperiti nel sito *internet* societario.

Tavola n. 7

CONTO ECONOMICO	2023	2022	2021	2020	2019
Valore della produzione	74.931.690,00	72.828.128,00	68.184.400,00	60.583.006,00	60.821.768,00
Costi della produzione	-74.747.937,00	-72.717.608,00	-67.672.654,00	-60.433.130,00	-60.775.393,00
Differenza fra Valore e Costi della produzione	183.753,00	110.520,00	511.746,00	511.746,00	46.375,00

Quesito C.6

C.6. L'Ente ha elaborato i prospetti di cui alla tabella indici? In caso di risposta affermativa fornire i dati.

L'ente non trasmette l'elemento istruttorio richiesto segnalando solamente "risposta di competenza dell'ente".

Quesito C.7

C.7. Sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni? (art. 3 c. 4 lettera a Codice della Crisi d'Impresa)

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che "non sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni".

Quesito C.8

C.8. Sussistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti? (art. 3 c. 4 lettera b Codice della Crisi d'Impresa).

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che "non sussistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti".

Dal bilancio esercizio 2023 emerge la circostanza che l'importo totale dei debiti, collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D", risulta pari ad un importo complessivo di 30.134.525 euro. Nel 2022 il valore era di

26.387.700 euro, mentre nell'anno 2021 era pari ad 26.056.753 euro: si tratta pertanto di un valore in crescita.

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2023 nelle singole voci che compongono la classe Debiti, come rappresentato nella Nota integrativa esercizio 2023.

Tavola n. 8

2023	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso altri finanziatori	122.123	-122.123	-	-
Acconti	2.152.067	573.468	2.725.535	2.725.535
Debiti verso fornitori	16.812.950	2.857.842	19.670.792	19.670.792
Debiti tributari	1.416.523	278.069	1.694.592	1.694.592
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.995.183	-90.652	1.904.531	1.904.531
Altri debiti	3.888.854	250.221	4.139.075	4.139.075
Totale debiti	26.387.700	3.746.825	30.134.525	30.134.525

Inoltre, dal medesimo documento contabile emerge la circostanza che *"In ossequio al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni"*.

Quesito C.9

C.9. Sussistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni (art. 3 c. 4 lettera c) Codice della Crisi d'Impresa)?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che *"non sussistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni"*.

Quesito C.10

C.10. Sussistono una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies, c. 1 del Codice della Crisi d'Impresa? Indicare quali nel campo note

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che *"non sussistono una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies, comma 1 del Codice della Crisi d'Impresa"*.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, in *primis* si richiama la pronuncia di orientamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022, la quale indica che *"[...] l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese*

legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica".

In punto, nella deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13/2024 l'Ente indica che *"per quanto riguarda il profilo soggettivo della sostenibilità, si evidenzia che l'acquisizione della quota del valore nominale di € 1.000,00 è pienamente sostenibile per l'Azienda speciale in quanto l'autofinanziamento della gestione caratteristica consente ampiamente di far fronte all'acquisizione della quota ed effettuare l'investimento in Lepida ScpA".*

L'Ente nell'esercizio 2023 consegue un risultato di esercizio pari ad euro 12.252 e un risultato di euro 26.224 alla voce di Conto Economico "Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)".

La deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13/2024 non fornisce indicazioni sulla corretta allocazione nel Budget di previsione annuale delle relative risorse finanziarie.

6.9 Check list di cui alla lett. "B convenienza economica e sostenibilità finanziaria"

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "B Convenienza Economica e sostenibilità finanziaria", si rappresenta quanto segue.

Quesito B.1

B.1 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene una parte descrittiva con le ipotesi e lo scenario/gli scenari previsti?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che *"L'Ente non ha predisposto un Piano sull'acquisizione della quota di € 1.000,00, ritenendo sufficiente l'osservanza del criterio della convenienza economica rispetto al costo dei servizi resi da Lepida a confronto con quelli di mercato, in quanto ha analizzato gli indici di bilancio economici e finanziari contenuti all'interno della Relazione sul Governo societario allegata al Bilancio di esercizi 2023 che rimangono tutti al di sotto delle soglie di allerta evidenziate".*

In tema di indici di bilancio di cui alla Relazione sul Governo societario si rinvia al punto n. 6.8.

Quesito B.2

B.2 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene la parte quantitativa coerente con le variabili indicate nella parte descrittiva?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando "L'Ente ha ritenuto che la parte quantitativa trovi corrispondenza in quanto illustrato nella parte descrittiva del documento di cui al punto 1 con il raggiungimento del 75% del risultato previsto al 30.06, e del 100% del risultato previsto al 31.12.2023".

Quesito B.3

B.3 Orizzonte temporale del piano. a) Il Piano di quante annualità si compone? b) Se l'arco temporale è superiore a 5 anni, tale arco temporale risulta giustificato (se sì, indicare nel campo note la motivazione sintetica).

L'Ente istante risponde negativamente al sottoquesito di cui alla lett. b) e a quello di cui alla lett. a) segnala che "Il riferimento dei documenti analizzati di cui ai punti precedenti fa riferimento al Piano industriale triennale 2023-2025; successivamente Lepida ha predisposto il Piano industriale pluriennale 2024-2026 con la medesima impostazione".

In tema di Piano industriale pluriennale 2024-2026 si rinvia al punto n. 6.8.

Quesito B.4

B.4 Approvazione.

a) Il Piano è stato formalmente approvato?

b) Da quale organo?

c) a quando risale l'approvazione del Piano?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "L'investimento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con propria delibera n. 13 del 07/06/2024".

La Sezione rileva che con la più volte citata deliberazione di Consiglio di amministrazione n. 13/2024, l'Ente ha approvato, come lo stesso risponde al quesito, l'adesione alla società Lepida e non il Piano oggetto del quesito in argomento.

Quesito B.5

B.5 Credibilità e strategia del piano

a) Il piano appare credibile?

L'Ente risponde positivamente.

b) Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera?

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che "la scelta di tale investimento è stata effettuata sulla base delle considerazioni e motivazioni esposte ai precedenti punti B.1 e B.2".

c) *Le strategie di intervento e le iniziative individuate appaiono chiare?*

L'Ente risponde positivamente.

Quesito B.6

B.6 Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta la partecipata oggetto di investimento?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"La documentazione di riferimento è la relazione sul governo societario che viene approvata annualmente dalla Società e che contiene informazioni sul rischio di crisi aziendale. Sulla base di quanto esposto in tale Relazione si può ritenere di escludere il rischio di crisi aziendale"*.

Quesito B.7

B.7 La partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative?

L'Ente risponde affermativamente segnalando il *link* della sezione "Società trasparente" del sito internet societario.

Quesito B.8

B.8 La partecipata oggetto di investimento dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?

L'Ente risponde affermativamente segnalando il *link* della sezione "Società trasparente" del sito internet societario.

Quesito B.9

B.9 La partecipata oggetto di investimento ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che considera il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio (ove esistenti), in termini di ricavi, costi, posizione finanziaria netta (PFN), Ebitda?

L'Ente risponde affermativamente segnalando il *link* della sezione "Società trasparente" del sito internet societario.

Quesito B.10

B.10 La partecipata oggetto di investimento è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide nel continuo? Ad es. incidenza del costo del lavoro, incidenza del costo delle materie prime, andamento dei ricavi.

L'Ente risponde affermativamente segnalando il *link* della sezione "Società trasparente" del sito internet societario.

Quesito B.11

B.11 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di un piano di tesoreria mensilizzato con una proiezione a 12 mesi delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie, il cui scostamento viene valutato a consuntivo?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.12

B.12 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni, quale presupposto necessario per la predisposizione del piano?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.13

B.13 Situazione debitoria. a) La partecipata oggetto dell'investimento ha rappresentato la situazione debitoria in modo completo? b) Tale rappresentazione è affidabile?

L'Ente risponde affermativamente ad entrambi i sotto quesiti segnalando che "i documenti di riferimento sono le relazioni accompagnatorie rilasciate dal collegio sindacale e dalla società di revisione contabile e pubblicate sul sito di Lepida".

Quesito B.14

B.14 Il flusso di cassa della gestione operativa approssimabile con l'Ebitda indicato nel Piano è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.15

B.15 Risorse a servizio del debito. a) La partecipata oggetto dell'investimento è in grado di generare anche per il futuro risorse al servizio del debito? b) Il risultato delle proiezioni tende ad essere positivo?

L'Ente risponde affermativamente ad entrambi i sotto quesiti segnalando che "dalla Relazione sul Governo Societario accompagnata al Bilancio di esercizio 2023, esistono flussi finanziari positivi e non sono stati rilevati debiti finanziari a lungo termine".

Quesito B.16

B.16 Valore contabile dei cespiti. a) Il valore netto contabile dei cespiti è inferiore o al massimo uguale al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.17

B.17 Anzianità dei crediti commerciali a) A supporto del Piano è disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso

tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?

L'Ente risponde affermativamente

Quesito B.18

B.18 A supporto del Piano sono stati resi disponibili i certificati da cui risulta la situazione debitoria complessiva vs Agenzia Entrate Riscossioni, vs l'Inps, vs l'Inail e la Centrale Rischi?

L'Ente risponde affermativamente indicando "DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva".

Quesito B.19

B.19 Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "Per l'Ente il rischio è rappresentato dalla quota di € 1.000,00 investita per la partecipazione che si intende acquisire, senza il rilascio di garanzie".

Quesito B.20

B.20 Piani precedenti. a) esistono piani precedenti?

L'Ente risponde negativamente segnalando che "il primo Piano industriale reperibile dalla sezione amministrazione trasparente dell'ente è quello 2023-2025".

Quesito B.21

B.21 [...] Proiezione dei ricavi. a) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?

L'Ente risponde affermativamente.

b) Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato storico/corrente dell'esercizio in corso sono giustificate?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.22

B.22 Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? (L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato).

L'Ente segnala che "la documentazione messa a disposizione da Lepida evidenzia la valutazione del rischio di crisi aziendale al 31.12.2023 effettuata ai sensi della normativa di riferimento".

In tema di rischio di crisi aziendale si rinvia al precedente punto 6.8.

Quesito B.24

*B.24 a) e stata svolta la determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito?
b) se sì attraverso quali delle suddette modalità.*

L'Ente risponde negativamente ad entrambi i sotto quesiti.

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.10 Onere di motivazione: parametro compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

In riferimento al parametro in esame in delibera del Consiglio di amministrazione n. 13/2024, l'Ente istante indica *"Rispondenza ai principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa: l'ingresso dell'Azienda in quanto ente pubblico economico nella compagine di Lepida Scpa, oltre a rispondere alle finalità per cui Lepida è stata creata, garantirà l'acquisizione di conoscenze e collaborazioni con enti di maggiori dimensioni e con esperienze più avanzate, realizzando un vantaggioso sviluppo per l'ente".*

Inoltre, nel medesimo atto deliberativo l'Ente indica *"Efficienza Economica: diventare soci di Lepida S.c.p.A. comporta benefici economici a lungo termine, riducendo i costi di manutenzione e migliorando l'efficienza operativa delle infrastrutture di connettività".*

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. In punto di efficienza, efficacia ed economicità i quesiti di riferimento sono contrassegnati dalla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità".

La Sezione rimarca l'importanza di una istruttoria completa, a cui è funzionale la redazione del questionario compilato in tutte le sue parti in cui si articola (questa Sezione n.32/2023), che l'istante non procede tuttavia alla sua trasmissione integrale.

Il Collegio, con riferimento alla motivazione adottata dall'Ente in relazione al criterio in esame, ritiene che essa non sia pienamente congruente con le finalità richieste dalla normativa vigente, ed in particolare di specificazione dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità della scelta adottata: la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione, ma deve insistere sull'accertamento del riscontro effettivo dei parametri richiesti dal legislatore, onde la verifica in concreto della rispondenza dei suddetti parametri al caso concreto di specie. E ciò rappresenta

in ogni caso un *prius* rispetto al necessario completamento della scheda istruttoria contemplata dalla delibera n. 32/2023 di questa Sezione, così che “una motivazione inesistente o carente dei presupposti di legittimazione legale non consente all’organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall’Ente, ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, TUSP”. (SRC Emilia-Romagna deliberazione n. 41/2023/PASP)

6.11 Onere di motivazione: parametro assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

In punto di assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, l’Ente istante nell’atto deliberativo n. 13/2024 indica *“la coerenza dell’operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese: l’acquisizione della partecipazione non interferisce con la normativa di riferimento”*.

Con riferimento al criterio in esame, l’istante non procede alla trasmissione della parte dedicata del questionario approvato con deliberazione della Sezione n. 32/2023.

La Sezione, come indicato anche al precedente punto 6.10, rimarca l’importanza di una istruttoria completa, a cui è funzionale la redazione del questionario compilato in tutte le sue parti in cui si articola (questa Sezione n.32/2023), che l’istante non procede tuttavia alla sua trasmissione integrale.

Il Collegio, con riferimento alla motivazione addotta dall’Ente in relazione al criterio in esame, ritiene che essa non sia pienamente congruente con le finalità richieste dalla normativa vigente, ed in particolare con riferimento al requisito dell’assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese: al riguardo, si rinvia a quanto già rilevato al precedente punto 6.10.

6.12 Art. 20 del T.U.S.P.

Come indicato nella più volte citata delibera n. 32/2023, la Sezione ad integrazione delle analisi in precedenza riportate ha deciso di avvalersi, altresì, dei noti parametri indicati dall’art. 20, c. 2, del T.U.S.P. provvedendo anche per essi a stilare una *check list* con n. 5 quesiti contrassegnati dalla lettera “E – art. 20 T.U.S.P.”.

In punto di analisi delle risposte fornite dall’Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera “E – art. 20 T.U.S.P.” si rappresenta quanto segue.

Quesito E.1

E.1 Dall'analisi effettuata l'Ente ha rilevato che la società oggetto di investimento svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito E.2

E.2 Dall'esame del prospetto della dotazione organica della partecipata oggetto di investimento, l'Ente ha rilevato che questa risulta priva di dipendenti o che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori?

L'Ente istante risponde negativamente.

Nel bilancio esercizio 2023 della Lepida, documento Nota integrativa parte "dati sull'occupazione", l'organismo societario, ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 15 del Codice civile fornisce informazioni sul "Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie" indicando n. 10 dirigenti, n. 50 quadri e n. 597 impiegati per un totale di dipendenti pari a 657 (nel bilancio esercizio 2022 venivano indicati n. 12 dirigenti, n. 46 quadri e n. 597 impiegati per un totale di dipendenti pari a 655, mentre in quello riferito all'anno 2021 n. 12 dirigenti, n. 44 quadri e n. 566 impiegati per un totale di 622 dipendenti).

Quesito E.3

E.3 La partecipata oggetto di investimento nei tre esercizi precedenti ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro?

L'Ente istante risponde positivamente. (Al riguardo, cfr. precedente tavola n. 7).

Quesito E.4

E.4 Per la partecipata oggetto di investimento, risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che essendo Lepida una società "consortile in-house providing, è assoggettata al controllo analogo congiunto, esercitato dagli Enti Soci secondo quanto previsto nella Convenzione-Quadro, da ultima approvata dal CPI del 23/11/2023 e con DGR n.36 del 15/01/2024, pubblicata sul sito istituzionale [...] Nell'ambito del controllo analogo congiunto, è attivo il percorso di definizione e di monitoraggio degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. – TUSP".

Quesito E.5

E. 5 La società oggetto di investimento

a) ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?

L'Ente istante risponde negativamente. (Al riguardo, cfr. precedente tavola n. 1).

B) si tratta di una società che ha per oggetto la gestione di un servizio di interesse generale?

L'Ente istante risponde affermativamente. L'art. 4 dello Statuto societario rubricato "*tipo di attività e controllo analogo*" al punto 4.4 prevede che "*le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016*"⁴.

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

7. In conclusione, la Sezione, sulla base della documentazione pervenuta dall'Ente e da quella successivamente acquisita in sede di attività istruttoria, ritiene conforme, anche alla luce delle osservazioni rappresentate in precedenza, ai parametri di cui all'art. 5 del T.U.S.P. (enunciati al precedente punto n. 2.5) l'acquisizione della partecipazione in Lepida ScpA corrispondente ad un'azione del valore nominale di 1.000,00 euro.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, alla luce delle osservazioni rappresentate in precedenza e degli adeguati comportamenti conformativi da parte dell'Ente, non ravvisa elementi ostativi all'adesione dell'Azienda Speciale "I Millefiori" (RE) alla società Lepida ScpA, mediante sottoscrizione di un'azione del valore nominale di 1.000,00 euro.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5

⁴ Art 4 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 "2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

giorni dal deposito, all'Azienda Speciale "I Millefiori" (RE), ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale "I Millefiori" (RE) entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2024.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Tiziano Tessaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 25 luglio 2024

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)